



## **Deliberazione giunta regionale n. 17 del 14/01/2011**

A.G.C. 16 Governo del territorio, Beni Ambientali e Paesistici

Settore: 4 Edilizia pubblica ed abitativa

Oggetto:

**DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI SGOMBERO DAGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. (CON ALLEGATI)**

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO:**

- a. Che con la L. R. n. 1 del 30 gennaio 2008 art. 14 comma 2 è stata disposta la sospensione delle procedure di sgombero degli occupanti senza titolo di alloggi pubblici, nel caso in cui si tratti di soggetti ultrasessantacinquenni, di nuclei familiari comprendenti soggetti portatori di handicap ovvero di famiglie monoparentali con prole, per la durata di tre anni;
- b. Che l'art. 14 comma 2 della citata L.R. 1/2008 è stato modificato ed integrato dalla L.R. n. 1 del 19 gennaio 2009, che ha escluso dai benefici della sospensione quei nuclei familiari che hanno conseguito la detenzione dell'alloggio con azioni anche associative di violenza ovvero cagionando danni a persone o cose;

**CONSIDERATO:**

- a. Che è stato recentemente avviato il percorso legislativo che porterà alla revisione complessiva della normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica;
- b. Che, alla luce delle modifiche in corso, i requisiti e le condizioni per l'assegnazione degli alloggi potranno variare, anche in riferimento alle occupazioni attualmente illegittime;
- c. Che il 5 febbraio p.v. scadrà il termine previsto dall'art. 14 per la sospensione degli sfratti;
- d. Che è necessario evitare la rilevante emergenza sociale che deriverebbe dall'esecuzione degli sgomberi di famiglie notevolmente disagiate, occupanti senza titolo, ma in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica;
- e. Che è opportuno prevedere una proroga del suddetto termine, anche al fine di completare l'iter di revisione normativa in corso.

**RILEVATO** che, per le motivazioni innanzi evidenziate, l'Assessorato all'Urbanistica – Governo del Territorio – Edilizia Pubblica Abitativa - AGC 16 ha presentato una proposta di legge per prorogare di dodici mesi il termine di scadenza previsto dall'art. 14 comma 2 per la sospensione delle procedure di sgombero;

**RITENUTO** di approvare la proposta di disegno di legge “Allegato A” presentata dall'Assessorato all'Urbanistica-Governo del territorio-Edilizia Pubblica Abitativa- AGC 16

**VISTI:**

- a. il parere dell'Ufficio Legislativo;
- b. l'articolo 117, comma 3 della Costituzione;
- c. il vigente Statuto Regionale;
- d. la L.R. n. 18/97 “Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”
- e. l'art. 14 comma 2 della L.R. n.1/2008 “Finanziaria regionale 2008”

**PROPONE e la Giunta a voti unanimi**

**DELIBERA**

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

**DI APPROVARE** la seguente proposta di legge, presentata dall'Assessorato all'Urbanistica – Governo del Territorio – Edilizia Pubblica Abitativa - AGC 16:

**DI INVIARE** il presente atto con i relativi allegati, al Consiglio regionale per il seguito di competenza, all'Assessorato all'Urbanistica, all'A.G.C. 16 “Governo del Territorio”, al Settore Assistenza alla Giunta, al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la sua pubblicazione sul BURC della Regione Campania, ed al web master per la pubblicazione sul sito regionale.

**ALLEGATO “A”**

**PROPOSTA DI LEGGE PER LE “DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI SGOMBERO DAGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”**

**Art. 1 –Proroga della sospensione delle procedure di rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per determinate categorie protette**

1. Il termine previsto dal comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008), così come integrato e modificato dalla L.R. n° 1 del 19.1.2009, è prorogato di ulteriore 12 mesi.

**Art. 2- Dichiarazione di urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

**ALLEGATO B****RELAZIONE SULLA PROPOSTA DI LEGGE PER LE “DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI SGOMBERO DAGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”**

La presente proposta di legge intende prorogare di dodici mesi il termine di sospensione delle procedure di sgombero degli occupanti senza titolo di alloggi pubblici prevista dalla L.R. n. 1 del 30 gennaio 2008, art. 14 comma 2, così come modificato ed interpretato dall’art. 4 del comma 9 e 10 della L.R. 1/09 il cui termine scade il prossimo 5 febbraio. La proroga è peraltro necessaria onde evitare la rilevante emergenza sociale che deriverebbe dall’esecuzione degli sgomberi di famiglie notevolmente disagiate, che attualmente occupano un alloggio senza titolo ma che risulterebbero essere in possesso dei requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica.

La proposta di legge si compone di n.2 articoli:

**Art.1 – Proroga della sospensione delle procedure di rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per determinate categorie protette**

1. Il termine previsto dal comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria 2008), così come integrato e modificato dalla L.R. n.1 del 19.01.2009, è prorogato di ulteriore 12 mesi.

**Art. 2 – Dichiarazione di urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

Si specifica altresì che la proposta di legge non pone alcun onere finanziario in capo all’Ente regionale.